



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2014

DELIBERAZIONE N. 2014/C/00050 (PROPOSTA N. 2014/00483)

ARGOMENTO N.332

Oggetto: Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 09.50 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Segretario Generale Antonio MEOLA

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Niccolò Falomi, Arianna Xekalos

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Miriam AMATO	Francesca NANNELLI
Angelo BASSI	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Cecilia DEL RE	Andrea PUGLIESE
Niccolò FALOMI	Fabrizio RICCI
Massimo FRATINI	Alessio ROSSI
Giampiero Maria GALLO	Cristina SCALETTI
Fabio GIORGETTI	Mario TENERANI
Maria Federica GIULIANI	Donella VERDI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Mario RAZZANELLI
Leonardo BIEBER	Marco STELLA
Jacopo CELLAI	Francesco TORSELLI
Angelo D'AMBRISI	Giacomo TROMBI
Silvia NOFERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011 che consente ai comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad euro 5,00 per notte di soggiorno con destinazione del gettito rivolta a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

VISTA la deliberazione n. 33 del 20 giugno 2011 (successivamente integrata e modificata con deliberazione n. 21 del 7 maggio 2012) con la quale, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, è stata istituita l'Imposta di soggiorno nella città di Firenze ed approvato il relativo regolamento;

DATO atto che il Comune di Firenze in questi anni ha destinato le risorse rivenienti dall'imposta di soggiorno al finanziamento di interventi per i musei, teatri, mostre, eventi culturali, servizi di informazione turistica, biblioteche, manutenzione del patrimonio storico monumentale e arboreo, trasporto pubblico locale;

RILEVATO che la predetta imposta non è stata applicata a coloro che pernottano in immobili locati a fini turistici; si tratta di un consistente numero di soggetti che usufruisce di tutti i servizi sopra richiamati, che questo Ente intende ulteriormente sviluppare;

CONSIDERATO quindi coerente equiparare, ai fini dell'imposta, i soggetti che alloggiano negli immobili destinati ad uso turistico a quelli che usufruiscono delle altre strutture ricettive presenti sul territorio;

CONSIDERATO, inoltre, equo in considerazione delle diverse tipologie di immobili destinati a tale uso, stabilire di applicare l'imposta di soggiorno, per coloro che pernottano negli alloggi locati ad uso turistico, nella misura di euro 2,00 a persona per notte, analoga a quella applicata a chi alloggia negli affittacamere professionali;

RILEVATO inoltre che, nell'anno in corso, sono state realizzate nell'ambito del territorio del Comune aree aperte al pubblico destinate alla sosta di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo (camper e roulotte), fattispecie questa non prevista nel richiamato regolamento dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO applicare ai soggetti che pernottano nelle predette aree di sosta l'imposta di soggiorno nella misura di euro 1,00 a persona per notte, analoga a quella applicata per i campeggi ad una stella;

DATO ATTO che, al fine di disincentivare lo svolgimento d'attività ricettiva in forma abusiva, si rende necessario modificare la disciplina sanzionatoria, prevedendo fra l'altro a carico delle strutture prive del titolo autorizzatorio l'irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni del regolamento, con la previsione di un presunto periodo di decorrenza dell'attività abusiva, salvo prova contraria;

RITENUTO quindi modificare la disciplina dell'imposta di soggiorno come indicato nella parte dispositiva;

VISTO il testo a fronte del regolamento, allegato quale parte integrante, ove è riportato sia il testo attuale che quello modificato a seguito del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze rilasciato in data 23 luglio 2014 in ordine a quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed il D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per l'imposta di soggiorno:

- all'articolo 1 "Oggetto del Regolamento" è inserito il seguente comma **"3. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta"**.
 - all'articolo 2 "Istituzione e presupposto dell'imposta" il comma 3 è così integrato "L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, **così come definite dall'art. 1**, ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi".
 - all'articolo 3 "Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari" è inserito il seguente comma **"3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.1."**
 - all'articolo 9 "Sanzioni":
 - il comma 3 è così integrato "Per **ogni** omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689".
 - è inserito il seguente comma:
**"3 bis. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale n°42 del 23 marzo 2000.
 Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria"**.
- 2) Di approvare la tariffa dell'imposta di soggiorno per gli alloggi locati ad uso turistico nella misura di euro 2,00 a persona per notte.
 - 3) Di approvare la tariffa dell'imposta di soggiorno per le aree aperte al pubblico destinate alla sosta di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo nella misura di euro 1,00 a persona per notte.
 - 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n°214 e dall'art. 1, comma 688, della L. n°147/2013.
 - 5) Di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento ed il regolamento così come modificato entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 09/07/2014	Il Dirigente/Direttore Susanna Spasari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 09/07/2014	Il Dirigente/Direttore

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	23:	
contrari	4:	Miriam Amato, Cristina Scaletti, Mario Tenerani, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm.1	15/07/2014	30/07/2014	23/07/2014	Favorevole
Comm.2	15/07/2014	30/07/2014	24/07/2014	Favorevole
Revisori dei Conti	---	---	23/07/2014	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- MODIFICHE REGOLAMENTO CON TESTO A FRONTE.
- PARERE REVISORI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Meola

IL PRESIDENTE

Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze

Firenze, il 26/08/2014